

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'allegato decreto si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB.

Sulla materia, si ricorda che l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Con l'allegato decreto viene modificato l'atto appena citato per adeguarlo all'avvenuto allargamento dell'ambito di applicazione dello split payment.

Oltre alle necessarie modifiche di coordinamento, l'articolo 3, comma 2, del citato decreto del 23 gennaio 2015 viene modificato prevedendo che le pubbliche amministrazioni e le società possano optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della registrazione della fattura.

Parimenti, viene modificato l'articolo 5 dello stesso decreto che concerne le modalità di contabilizzazione dell'IVA. In particolare, in detto articolo prima del comma 1 viene inserito il comma 01, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.

È stata tuttavia mantenuta, in alternativa, la facoltà, già previsto nei commi 1 e 2 dell'articolo 5, di annotare le fatture nei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972, in modo da far confluire l'imposta in questione nel saldo delle liquidazioni periodiche.

Inoltre, con il comma 2-bis si prevede che i soggetti tenuti all'applicazione dello split payment, che risultino identificati agli effetti dell'IVA, nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 6, commi 2 e seguenti, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, (c.d. acconto IVA), devono tener conto dell'imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all'erario per effetto di quanto previsto dall'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972.

In particolare, i soggetti che versano l'imposta separatamente ai sensi del comma 01 dovranno effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell'imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. Altresì, per i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1, l'acconto IVA va calcolato su un dato complessivo che comprende l'imposta assoggettata allo stesso meccanismo.

Resta ferma la facoltà, per il soggetto passivo, di scegliere la modalità di determinazione dell'acconto secondo quanto previsto, in via ordinaria, dall'articolo 6, commi 2 e 3-bis (metodo storico, metodo previsionale, metodo analitico), della citata legge n. 405/1990.

Inoltre, viene aggiunto il comma 2-ter, con il quale si consente alle banche ed alle società assicurative di continuare ad applicare la normativa speciale che le riguarda (regolamento di cui al



decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, n. 75; decreto del Ministro delle finanze del 30 maggio 1989).

Quindi viene introdotto l'articolo 5-bis, il quale, relativamente all'individuazione delle pubbliche amministrazioni che devono applicare lo split payment, prevede che per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017 si deve far riferimento alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016.

Inoltre, per le operazioni fatturate negli anni 2018 e successivi, con lo stesso articolo si va a prevedere che si faccia riferimento all'elenco pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Con riguardo all'individuazione delle società, viene quindi inserito l'articolo 5-ter, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni dell'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2017.

A tal fine si prevede la pubblicazione dell'elenco di tali società sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, per le operazioni fatturate negli anni 2018 e successivi, il comma 2 del nuovo articolo 5-ter prevede che il meccanismo dello split payment sia applicato dalle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente.

Tali società saranno individuate a seguito della pubblicazione, entro il successivo 20 ottobre, del relativo elenco da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito di un'interlocuzione con le società interessate, che potranno segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, sarà quindi approvato un elenco definitivo con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo.

Nel comma 3 si specifica che, nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre, le nuove società controllate o incluse nell'indice applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Invece, nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno successivamente al 30 settembre, le nuove società controllate o incluse nell'indice applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Inoltre, il successivo comma 4 prevede che, nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell'indice continuino ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno; invece, nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno successivamente al 30 settembre, le società non più controllate o incluse nell'indice continueranno ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Infine, al comma 5 si prevede che nella delimitazione del perimetro delle società controllate di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, lettere a), b) e c), del d.P.R. n. 633/1972 sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente:

- a) da pubbliche amministrazioni centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime;



- b) da pubbliche amministrazioni locali di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime;
- c) da pubbliche amministrazioni centrali e locali e/o da società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali.

Relativamente all'efficacia delle disposizioni dell'allegato decreto, l'articolo 2 prevede che esse si applichino alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Inoltre, al comma 2 dello stesso articolo 2 è stabilito che, fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano lo split payment per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 50 del 2017, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017.

Altresì, con lo scopo di agevolare l'adeguamento dei sistemi contabili alle disposizioni dell'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, le società ivi contemplate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, potranno annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si verificherà dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017, ed effettuare il relativo versamento dell'imposta, entro il giorno 18 dicembre 2017 (posto che la scadenza del 16 dicembre 2017 cade in un giorno festivo per le aziende di credito).

Infine, con una disposizione di prima applicazione della norma inserita nell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto del 23 gennaio 2015, in materia di acconto IVA, si stabilisce che per l'anno 2017 i soggetti passivi che applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti, nella determinazione dell'ammontare dell'acconto IVA di cui all'articolo 6 della legge n. 405/1990, qualora utilizzino il c.d. metodo storico devono tener conto dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto sottoposte a split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

In particolare, in caso di applicazione del metodo storico:

- i soggetti che versano l'imposta ai sensi del nuovo comma 01 dell'articolo 5 dovranno operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017;
- i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, altresì, dovranno determinare l'acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.); a tale base dovrà essere aggiunto l'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

